



Comune di Rovereto  
Provincia di Trento

## **REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO**

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale 30.01.2007, n. 9

Modificato con deliberazione del Consiglio comunale 03.02.2009, n. 1

Modificato con deliberazione del Consiglio comunale 05.11.2013, n. 34

# Indice generale

|                                                                                                                                                           |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>TITOLO I - GENERALITA'</b> .....                                                                                                                       | <b>3</b>  |
| Art. 1 – Oggetto del regolamento.....                                                                                                                     | 3         |
| Art. 2 – Definizioni.....                                                                                                                                 | 3         |
| <b>TITOLO II - ATTIVITA' RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO</b> .....                                                                                        | <b>4</b>  |
| Art. 3 - Campo di applicazione.....                                                                                                                       | 4         |
| Art. 4 - Rumore interno.....                                                                                                                              | 4         |
| Art. 5 – Limiti da rispettare.....                                                                                                                        | 4         |
| Art. 6 - Rumore prodotto all'interno degli edifici.....                                                                                                   | 5         |
| <b>TITOLO III – ATTIVITÀ RUMOROSA A CARATTERE TEMPORANEO</b> .....                                                                                        | <b>6</b>  |
| Art. 7 - Attività rumorose nell'ambito di pubblici esercizi o circoli privati.....                                                                        | 6         |
| Art. 8 - Attività rumorose nell'ambito di manifestazioni all'aperto ed assimilabili.....                                                                  | 6         |
| Art. 9 - Localizzazione dei siti destinati a manifestazioni rumorose temporanee.....                                                                      | 6         |
| Art. 10 - Attività rumorose nell'ambito di cantieri edili, stradali ed assimilabili.....                                                                  | 6         |
| Art. 11 – Orari.....                                                                                                                                      | 7         |
| Art. 12 - Pubblicità fonica e suonatori ambulanti.....                                                                                                    | 7         |
| Art. 13 - Modalità per l'autorizzazione in deroga e la comunicazione .....                                                                                | 7         |
| <b>TITOLO IV – APPROVAZIONE STRUMENTI URBANISTICI ESECUTIVI, RILASCIO DI PERMESSI E AUTORIZZAZIONI</b> .....                                              | <b>8</b>  |
| Art. 14 - Documentazione a verifica della normativa sull'inquinamento acustico .....                                                                      | 8         |
| Art. 15 - Valutazione Previsionale di Impatto Acustico.....                                                                                               | 8         |
| Art. 16 - Valutazione Previsionale di Clima Acustico.....                                                                                                 | 9         |
| Art. 17 - Modalità di presentazione della documentazione e controllo.....                                                                                 | 10        |
| <b>TITOLO V - EMISSIONI SONORE DA TRAFFICO VEICOLARE</b> .....                                                                                            | <b>10</b> |
| Art. 18 - Risanamento e pianificazione.....                                                                                                               | 10        |
| Art. 19 - Emissioni sonore dei veicoli a motore.....                                                                                                      | 11        |
| <b>TITOLO VI – RUMORI MOLESTI E DISPOSIZIONI PER SPECIFICHE ATTIVITA' RUMOROSE</b> .....                                                                  | <b>11</b> |
| Art. 20 - Rumori molesti all'aperto e nelle abitazioni.....                                                                                               | 11        |
| Art. 21- Condizione di impiego per attrezzature da giardino e similari .....                                                                              | 11        |
| Art. 22 – Autolavaggi.....                                                                                                                                | 11        |
| Art. 23 - Cinema all'aperto.....                                                                                                                          | 12        |
| Art. 24 - Allarmi antifurto.....                                                                                                                          | 12        |
| Art. 25 - Servizi pubblici essenziali.....                                                                                                                | 12        |
| <b>TITOLO VII – SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI FINALI</b> .....                                                                                     | <b>12</b> |
| Art. 26 - Sistema sanzionatorio.....                                                                                                                      | 12        |
| Art. 27 - Misurazioni e controlli.....                                                                                                                    | 13        |
| Art. 28 - Campagne di sensibilizzazione e di informazione.....                                                                                            | 13        |
| Art. 29 - Abrogazioni, validità e decadenza.....                                                                                                          | 13        |
| ALLEGATO A - Manifestazioni temporanee rumorose.....                                                                                                      | 14        |
| ALLEGATO B - Cantieri edili, stradali, ed assimilabili.....                                                                                               | 15        |
| ALLEGATO C - Elenco delle aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo .....                                                                        | 16        |
| (P.C.A. §3.5.2 ).....                                                                                                                                     | 16        |
| TABELLA A - Orari.....                                                                                                                                    | 17        |
| TABELLA B - Valori limite assoluti - articoli 2 e 3, D.P.C.M. 14/11/97:.....                                                                              | 18        |
| TABELLA C - Valori limite differenziali - articolo 4, D.P.C.M. 14/11/97.....                                                                              | 19        |
| TABELLA D - Valori limite per gli impianti tecnologici - Allegato A, D.P.C.M. 5/12/97, limitatamente al disturbo provocato all'interno dell'edificio..... | 20        |

## **TITOLO I - GENERALITA'**

### **Art. 1 – Oggetto del regolamento<sup>1</sup>**

1. Il presente regolamento disciplina le competenze comunali in materia di inquinamento acustico ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera e) della legge 26 ottobre 1995, n. 447 e dei relativi decreti di applicazione, nonché in esecuzione del D.P.G.P. 26 novembre 1998 n. 38-110/Leg. e successive modifiche.
2. Non sono soggette al presente regolamento, ai sensi dell'art. 11, comma 1, del D.P.G.P. 26 novembre 1998 n. 38-110/Leg. e successive modifiche, le attività temporanee a carattere agricolo-forestale svolte nelle aree agricole, a bosco, a pascolo o nelle aree protette come definite dal PRG vigente.

### **Art. 2 – Definizioni**

1. Si definiscono:
  - a) attività rumorosa: l'attività causa di introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramenti degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo, dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi.
  - b) attività rumorosa a carattere temporaneo: qualsiasi attività rumorosa che si esaurisce in periodi di tempo limitati e/o legata ad ubicazioni variabili. Sono da escludersi le attività ripetitive e/o ricorrenti inserite nell'ambito di comportamenti connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali.<sup>2</sup>
  - c) sorgenti sonore fisse: gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore, le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali ed agricole, i parcheggi, le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci, i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci, le aree adibite ad attività sportive e ricreative;
  - d) sorgenti sonore mobili: tutte le sorgenti sonore non comprese nella lettera c);
  - e) valori limite assoluti di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa;
  - f) valori limite di accettabilità/immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori, i valori limite di immissione sono distinti in:
    - ◆ valori limite assoluti, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale;
    - ◆ valori limite differenziali o limiti differenziali determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale (misurato in presenza di tutte le sorgenti esistenti) ed il rumore residuo (misurato escludendo la specifica sorgente disturbante);
  - g) classificazione o zonizzazione acustica: la suddivisione del territorio in aree omogenee dal punto di vista della classe acustica; ad ogni classe acustica (e conseguentemente, ad ogni area) sono associati specifici livelli acustici massimi consentiti;
  - h) impatto acustico: gli effetti indotti e le variazioni delle condizioni sonore preesistenti in una determinata porzione di territorio, dovute all'inserimento di nuove infrastrutture, opere, impianti, attività o manifestazioni;

<sup>1</sup> Titolo modificato con deliberazione del consiglio comunale n. 34 di data 5 novembre 2013.

<sup>2</sup> Lettera modificata con deliberazione del consiglio comunale n. 34 di data 5 novembre 2013

- i) clima acustico: le condizioni sonore esistenti in una determinata porzione di territorio, derivanti dall'insieme di tutte le sorgenti sonore naturali ed antropiche;
- j) requisiti acustici degli edifici: i requisiti stabiliti dal DPCM 5 dicembre 1997 che devono essere rispettati dalle componenti in opera e dagli impianti tecnologici degli edifici;
- k) tecnico competente in acustica ambientale: la figura professionale cui è stato riconosciuto il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2, commi 6 e 7, della Legge 447/1995.<sup>3</sup>

## **TITOLO II - ATTIVITA' RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO**

### **Art. 3 - Campo di applicazione<sup>4</sup>**

1. Sono regolamentate in questo Titolo le attività permanenti rumorose di seguito elencate, in modo non esaustivo:
  - a) attività industriali, commerciali, artigianali e di servizio che comportano l'uso, nelle normali condizioni di esercizio e funzionamento, di strumenti, impianti, macchinari ed autoveicoli rumorosi (anche nelle condizioni di prova motore);
  - b) attività di spedizione, depositi connessi all'attività di trasporto in conto terzi, magazzini e depositi per commercio all'ingrosso, attività di noleggio e deposito automezzi privati;
  - c) attività di intrattenimento, spettacolo e ritrovo svolte permanentemente in luoghi specificamente destinati a tale funzione (discoteche, sale da ballo, night club, circoli privati, cinema, teatri, sale gioco, sale biliardo e similari);
  - d) attività di gestione ed utilizzo di strutture ed impianti sportivi (campi da gioco coperti o scoperti, palestre, piscine e similari);
  - e) servizi ed impianti fissi (quali ascensori, scarichi idraulici, servizi igienici, impianti di riscaldamento, aerazione e condizionamento) degli edifici adibiti a residenza, uffici, alberghi, attività scolastiche, attività ricreative, attività di culto, attività commerciali o di edifici adibiti ad usi assimilabili a quelli elencati;
  - f) macchine ed impianti rumorosi per opere di manutenzione del verde e degli spazi pubblici;
  - g) attività all'aperto di igiene del suolo e raccolta rifiuti.

### **Art. 4 - Rumore interno<sup>5</sup>**

1. All'interno delle strutture aperte o chiuse nelle quali si svolgono le attività definite all'articolo 3, ovvero entro il loro confine di proprietà, non devono essere superati i livelli massimi di esposizione al rumore per i lavoratori stabiliti dal D.Lgs. 81/2008, quando applicabile.
2. Per i luoghi di intrattenimento danzante (compresi i circoli privati abilitati) o luoghi di pubblico spettacolo di cui all'articolo 3, lettera c) del presente regolamento, in ambiente aperto o chiuso, i requisiti acustici delle sorgenti sonore sono regolamentati secondo il D.P.C.M. 16 aprile 1999 n. 215.

### **Art. 5 – Limiti da rispettare<sup>6</sup>**

1. Le attività indicate all'articolo 3, lettere dalla a) alla d), devono rispettare (o, nel caso, concorrere a rispettare) i limiti assoluti stabiliti dalla zonizzazione acustica comunale

<sup>3</sup> Lettere da c) a k) aggiunte con deliberazione del consiglio comunale n. 34 di data 05.11.2013

<sup>4</sup> Articolo aggiunto con deliberazione del consiglio comunale n. 34 di data 05.11.2013

<sup>5</sup> Articolo aggiunto con deliberazione del consiglio comunale n. 34 di data 05.11.2013

<sup>6</sup> Articolo aggiunto con deliberazione del consiglio comunale n. 34 di data 05.11.2013

(tabella B in allegato) e devono rispettare i limiti differenziali di cui all'articolo 4 del D.P.C.M. 14 novembre 1997 (tabella C in allegato).

2. I servizi e gli impianti indicati all'articolo 3, lettera e) devono rispettare (o, nel caso, concorrere a rispettare) i limiti assoluti stabiliti dalla zonizzazione acustica comunale (tabella B in allegato). Inoltre tali servizi e impianti devono rispettare i limiti differenziali di cui all'articolo 4 del D.P.C.M. 14 novembre 1997 (tabella C in allegato), ad esclusione del disturbo provocato all'interno del fabbricato di cui sono a servizio, per il quale si applicano i limiti di cui all'Allegato A del D.P.C.M. 5 dicembre 1997 (tabella D in allegato).
3. I limiti di cui al comma 1 si applicano anche a emissioni rumorose prodotte da operazioni di movimentazione o parcheggio veicoli e dal vociare clienti o avventori prodotte all'interno dei locali o sulle aree adibite alle attività in questione.

#### **Art. 6 - Rumore prodotto all'interno degli edifici<sup>7</sup>**

1. Sono soggetti all'osservanza dei limiti di cui all'allegato A del D.P.C.M. 5 dicembre 1997 (tabella D in allegato) gli impianti tecnologici, siano essi a funzionamento continuo o discontinuo, interni agli edifici o collocati in locali di pertinenza o comunque fisicamente solidali agli edifici stessi, quali: impianti di riscaldamento, aerazione, condizionamento, ascensori, scarichi idraulici, bagni, servizi igienici, rubinetteria. Sono inoltre soggetti a tale rispetto gli impianti tecnologici adibiti ad uso comune quali impianti di movimentazione di cancelli e portoni.
2. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e provinciali è vietato, nella fascia oraria compresa tra le ore 22:00 e le ore 06:00, ovvero le ore 09:00 dei giorni festivi, porre in essere azioni o esercitare una attività, un'arte, un mestiere, che per il loro svolgimento producano comunque emissioni sonore, in ogni caso si deve usare ogni accorgimento per evitare che tali emissioni sonore siano distintamente percepite in altri ambienti, siano essi luoghi pubblici o private dimore. Sono fatte salve le speciali autorizzazioni in deroga rilasciate dagli uffici comunali competenti dietro presentazione di valutazione previsionale di impatto acustico.
3. Ai titolari di licenze per l'esercizio delle attività di pubblico spettacolo e di pubblico trattenimento, i titolari e i gestori degli esercizi di vicinato e degli esercizi pubblici di somministrazione, i responsabili e i gestori di circoli privati, i titolari di sale pubbliche per biliardi od altri giochi leciti, i titolari e i gestori di attività artigianali con vendita di prodotti alimentari è fatto obbligo di vigilare affinché all'uscita dei locali i frequentatori evitino comportamenti dai quali possano derivare rumori e disturbi alle persone nelle fasce orarie indicate al precedente comma.
4. L'amministrazione comunale, a seguito di ripetute violazioni, accertate, anche con provvedimento non definitivo, ai sensi dei commi precedenti, può ridurre l'orario di apertura dei singoli locali o attività.
5. I limiti di cui all'allegato A del D.P.C.M. 5 dicembre 1997 (tabella D in allegato) si applicano: agli impianti installati successivamente all'entrata in vigore del suddetto decreto; agli impianti soggetti successivamente all'entrata in vigore del decreto a modifiche tali da implicare la potenziale variazione del livello di emissione sonora dell'impianto limitatamente alla parte oggetto di modifica; agli impianti antecedenti all'entrata in vigore, laddove ne sussista la fattibilità tecnica ed economica.
6. I limiti stabiliti dal D.P.C.M. 5 dicembre 1997 (tabella D in allegato) devono essere rispettati anche negli ambienti abitativi degli edifici contigui a quello in cui è installata la sorgente sonora disturbante.
7. Gli impianti tecnologici di cui al comma 1 del presente articolo, in quanto sorgenti sonore determinanti impatto acustico nei confronti dell'ambiente circostante, sono soggetti anche al rispetto dei limiti differenziali di cui all'articolo 4 del D.P.C.M. 14 novembre 1997 (tabella C in allegato) in corrispondenza dei ricettori esterni all'edificio.

<sup>7</sup> Articolo aggiunto con deliberazione del consiglio comunale n. 34 di data 05.11.2013

### **TITOLO III – ATTIVITÀ RUMOROSA A CARATTERE TEMPORANEO**

#### **Art. 7 - Attività rumorose nell'ambito di pubblici esercizi o circoli privati<sup>8</sup>**

1. Sono da considerare attività rumorose a carattere temporaneo, secondo la definizione di cui all'art. 2 del presente regolamento, quelle esercitate presso pubblici esercizi, a supporto dell'attività principale autorizzata, o presso circoli privati, qualora nell'arco del mese solare esse non superino le 4 volte in ambiente esterno e le 8 volte in ambiente confinato e comunque non più di 8 volte cumulativamente. Gli eventuali impianti di diffusione sonora impiegati devono, comunque, essere opportunamente collocati e schermati, in modo da contenere, per quanto possibile, l'esposizione al rumore negli ambienti abitativi limitrofi.

#### **Art. 8 - Attività rumorose nell'ambito di manifestazioni all'aperto ed assimilabili**

1. Sono da considerare attività rumorose a carattere temporaneo, secondo la definizione di cui all'art. 2 del presente regolamento, quelle (musica, comizi, utilizzo di impianti elettroacustici di diffusione o amplificazione) esercitate in luogo pubblico o aperto al pubblico nell'ambito di spettacoli, feste popolari, sagre, celebrazioni, luna park, manifestazioni turistiche e sportive, nonché di manifestazioni musicali, di partito, sindacali, di beneficenza ed assimilabili, purché si esauriscano in un arco di tempo limitato o si svolgano in modo non permanente nello stesso sito.
2. Gli impianti di diffusione sonora impiegati devono, comunque, essere opportunamente collocati e schermati, in modo da contenere, per quanto possibile, l'esposizione al rumore negli ambienti abitativi limitrofi.

#### **Art. 9 - Localizzazione dei siti destinati a manifestazioni rumorose temporanee<sup>9</sup>**

1. Le attività di cui all'articolo 8 del presente regolamento, per le quali sia previsto il superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore devono svolgersi preferenzialmente nei siti individuati ed elencati nella classificazione acustica comunale (riportati come Allegato C).
2. L'elenco di cui al comma precedente può essere modificato con atto della Giunta Comunale.
3. Le attività del tipo indicato all'articolo 8, possono essere autorizzate anche in siti non compresi nell'elenco di cui al comma 1 del presente articolo, con le modalità indicate all'art. 18 del presente regolamento.

#### **Art. 10 - Attività rumorose nell'ambito di cantieri edili, stradali ed assimilabili**

1. Sono da considerare attività rumorose a carattere temporaneo, secondo la definizione di cui all'art. 2 del presente regolamento, quelle esercitate presso i cantieri edili, stradali ed assimilabili, nell'ambito dell'attività principale autorizzata.
2. Gli impianti e le attrezzature impiegati devono, comunque, essere conformi alle direttive comunitarie e manutentati in modo da garantire il rispetto degli standard di cui al certificato di omologazione.

---

<sup>8</sup> Articolo modificato con deliberazione del consiglio comunale n. 1 di data 03.02.2009.

<sup>9</sup> Articolo aggiunto con deliberazione del consiglio comunale n. 34 di data 05.11.2013.

## **Art. 11 – Orari**

1. Il funzionamento delle sorgenti sonore connesse all'esercizio delle attività rumorose a carattere temporaneo di cui agli artt. 3 e 4, è consentito in deroga ai valori massimi ammissibili previsti dalla normativa nazionale, dalla zonizzazione acustica comunale e dal Regolamento di Polizia Urbana secondo gli orari indicati in Tabella A, per un arco temporale non superiore, comunque, alle 8 ore giornaliere complessive.
2. Il funzionamento delle sorgenti sonore connesse all'esercizio delle attività rumorose a carattere temporaneo di cui all'art. 5, è consentito in deroga ai valori massimi ammissibili secondo gli orari indicati in Tabella A.

## **Art. 12 - Pubblicità fonica e suonatori ambulanti<sup>10</sup>**

1. La pubblicità fonica è consentita unicamente in forma itinerante secondo gli orari indicati in Tabella A, fatto salvo il possesso delle necessarie autorizzazioni amministrative ai sensi della vigente normativa.
2. I suonatori ambulanti possono esercitare unicamente in forma itinerante secondo gli orari indicati in Tabella A e spostandosi di almeno 100 metri ogni 2 ore, fatto salvo il possesso delle necessarie autorizzazioni amministrative ai sensi della vigente normativa.<sup>11</sup>

## **Art. 13 - Modalità per l'autorizzazione in deroga e la comunicazione<sup>12 13</sup>**

1. Le attività sopra descritte agli articoli 7 e 8 sono soggette a comunicazione, formulata su apposito modulo, che deve essere presentata al servizio competente in materia di ambiente almeno 7 giorni prima dell'inizio dell'attività. Nella comunicazione deve essere evidenziato il numero complessivo di comunicazioni già effettuate nel corso dell'anno solare.<sup>14</sup>
2. Qualora il titolare dell'attività rumorosa a carattere temporaneo di cui agli artt. 7, 8 e 10 ritenga necessario superare i limiti di periodo e/o di orario indicati all'articolo 11, deve presentare la domanda di autorizzazione in deroga al servizio competente in materia di ambiente almeno 15 giorni naturali consecutivi prima dell'evento.<sup>15</sup>
3. Le domande di autorizzazione in deroga devono essere redatte secondo le indicazioni riportate nell'Allegato A (per quanto riferibile agli artt. 7 e 8) e nell'Allegato B (per quanto riferibile all'art. 10) del presente regolamento e corredate di tutta la documentazione ivi richiesta. L'Amministrazione si riserva di richiedere ad integrazione la predisposizione di una valutazione di impatto acustico, anche nei casi in cui essa non è esplicitamente prevista in detto Allegato.
4. Il Comune, valutati i motivi della domanda di autorizzazione in deroga e della documentazione presentata e tenuto conto della tipologia dell'attività e della sua collocazione fisica e temporale, può autorizzare deroghe ai periodi, alla frequenza e all'orario stabiliti all'articolo 11, prescrivendo eventualmente il rispetto di specifici valori limite assoluti, la limitazione degli orari e dei giorni di attività, le ulteriori modalità di natura tecnica, organizzativa e procedurale per ridurre le emissioni sonore e il disturbo entro limiti ritenuti accettabili con l'eventuale prescrizione di informare la popolazione interessata.
5. Le autorizzazioni di cui al presente articolo 13, se rientranti in un iter procedurale amministrativo più complesso, potranno essere rese in seno a specifiche conferenze

<sup>10</sup> Articolo modificato con deliberazione del consiglio comunale n. 34 di data 05.11.2013.

<sup>11</sup> Comma aggiunto con deliberazione del consiglio comunale n. 34 di data 05.11.2013.

<sup>12</sup> Articolo modificato con deliberazione del consiglio comunale n. 1 di data 03.02.2009.

<sup>13</sup> Articolo modificato con deliberazione del consiglio comunale n. 34 di data 05.11.2013.

<sup>14</sup> Comma modificato con deliberazione del consiglio comunale n. 34 di data 05.11.2013.

<sup>15</sup> Comma modificato con deliberazione del consiglio comunale n. 34 di data 05.11.2013.

di servizi nella logica di ridurre i tempi di rilascio del relativo provvedimento finale. In tali situazioni le autorizzazioni di cui al presente Regolamento verranno pertanto assorbite nel titolo autorizzativo principale.<sup>16</sup>

6. Sono esentati dalla presentazione della domanda in deroga gli organizzatori di manifestazioni sportive. Sono esentate anche, nella fascia oraria dalle 13.00 alle 16.00 gli organizzatori di piccole manifestazioni presso sedi di associazioni, circoli privati o simili, così come feste popolari, tornei di danza, le esibizioni delle bande musicali, le premiazioni con speakeraggio amplificato, attività di aeromodellismo o similari, manifestazioni sportive e sfilate folkloristiche;
7. Per le attività svolte in aree di classe acustica I della zonizzazione acustica comunale potrà essere concessa al massimo una autorizzazione in deroga ogni settimana.
8. Sono esentati dalla presentazione della domanda in deroga gli organizzatori di manifestazioni di pubblico interesse organizzati in occasione del capodanno.
9. *(abrogato)*
10. E' facoltà del Sindaco e dell'Assessore delegato rilasciare eventuali deroghe o limitazione per attività diverse da quelle previste dall'art. 7 o per attività di particolare rilevanza.

#### **TITOLO IV – APPROVAZIONE STRUMENTI URBANISTICI ESECUTIVI, RILASCIO DI PERMESSI E AUTORIZZAZIONI<sup>17</sup>**

##### **Art. 14 - Documentazione a verifica della normativa sull'inquinamento acustico<sup>18</sup>**

Il presente Titolo definisce i casi per i quali l'approvazione di strumenti urbanistici esecutivi e il rilascio di Concessioni o Autorizzazioni edilizie o atti equivalenti, permessi abilitativi all'uso di immobili e autorizzazioni all'esercizio di attività è subordinato alla presentazione dei seguenti documenti:

- a) Valutazione Previsionale di Impatto Acustico;
- b) Valutazione Previsionale di Clima Acustico;

##### **Art. 15 - Valutazione Previsionale di Impatto Acustico<sup>19</sup>**

1. La predisposizione di una Valutazione Previsionale di Impatto Acustico (VPIA) è necessaria per il rilascio di Concessioni o Autorizzazioni edilizie o atti equivalenti, permessi abilitativi all'uso di immobili, autorizzazioni all'esercizio relativi alla realizzazione, modifica o potenziamento delle seguenti tipologie di opere e attività (ove prevista, la VPIA deve essere predisposta ai fini della Dichiarazione di Inizio Attività):
  - a) opere soggette a Valutazione di Impatto Ambientale;
  - b) strade di tipo A, B, C, D, E ed F (secondo la classificazione del D.Lgs. 285/1992 e s.m.i.), aeroporti, aviosuperfici, eliporti, ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia; per ciò che concerne le strade di tipo D, E ed F si intende "modifica" la costruzione, anche in più lotti, di un tratto stradale, anche solo parzialmente fuori sede, con uno sviluppo complessivo superiore a 500 m lineari;
  - c) impianti ed infrastrutture adibiti alle attività di cui all'articolo 3, lettere a) e b), del presente regolamento - si ritengono escluse dal campo di applicazione le attività artigiane che forniscono servizi direttamente alle persone o producono beni la cui vendita o somministrazione è effettuata con riferimento diretto al consumatore finale (quali parrucchieri, manicure, lavanderie a secco, riparazione di calzature,

<sup>16</sup> Commi 3, 4 e 5 aggiunti con deliberazione del consiglio comunale n. 34 di data 05.11.2013.

<sup>17</sup> Titolo modificato con deliberazione del consiglio comunale n. 34 di data 05.11.2013.

<sup>18</sup> Articolo aggiunto con deliberazione del consiglio comunale n. 34 di data 05.11.2013.

<sup>19</sup> Articolo aggiunto con deliberazione del consiglio comunale n. 34 di data 05.11.2013.

- beni di consumo personali o per la casa, confezione di abbigliamento su misura, pasticcerie, gelaterie, confezionamento e apprestamento occhiali, protesi dentari, ecc.) e le attività artigiane esercitate con l'utilizzo di attrezzatura minuta (quali assemblaggio rubinetti, giocattoli, valvolame, materiale per telefonia, particolari elettrici, lavorazioni e riparazioni proprie del settore orafo gioielliero, ecc.);
- d) centri commerciali (con tale definizione si intendono esclusivamente i casi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera g) del D.Lgs. 114/1998, ovvero dove più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente, con somma delle superfici di vendita dei singoli esercizi superiore a 250 mq);
  - e) impianti ed infrastrutture di cui all'articolo 3, lettere c) e d), del presente regolamento;
  - f) circoli privati e pubblici esercizi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c) della Legge 287/1991, ovvero dove la somministrazione di pasti e/o bevande, dolci e prodotti di gastronomia viene effettuata congiuntamente ad altre attività di trattenimento e svago. Nella realizzazione, modifica o potenziamento di opere si intende rilevante da un punto di vista acustico, E dunque necessitante valutazione di impatto, tutto ciò che comporta l'introduzione di nuove sorgenti di rumore, la variazione dell'emissione sonora di sorgenti già esistenti, la modifica delle strutture edilizie all'interno delle quali possono situarsi sorgenti di rumore.
2. La Valutazione Previsionale di Impatto Acustico è una documentazione redatta ad opera di un Tecnico Competente in Acustica (ex Legge 447/1995, articolo 2; l'Amministrazione comunale si riserva di richiedere approfondimenti e integrazioni per casi di particolare criticità o complessità.
  3. Le attività non soggette alla predisposizione di VPIA sono comunque tenute al rispetto delle norme in materia di inquinamento acustico in ambiente esterno e abitativo.

#### **Art. 16 - Valutazione Previsionale di Clima Acustico<sup>20</sup>**

1. La documentazione di Valutazione Previsionale di Clima Acustico deve essere allegata ai documenti per il rilascio del provvedimento abitativo edilizio, o atto equivalente, relativo alla costruzione di nuovi immobili di cui alle tipologie sotto elencate o al mutamento di destinazione d'uso di immobili esistenti, qualora da ciò derivi l'inserimento dell'immobile in una delle stesse tipologie. Le tipologie di insediamento interessate sono:
  - a) nuovi insediamenti residenziali prossimi a strade di qualsiasi classe, ferrovie e d altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia, eliporti, discoteche, circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi, impianti sportivi e ricreativi;
  - b) scuole ed asili di ogni ordine e grado;
  - c) ospedali, case di cura e di riposo;
  - d) parchi pubblici urbani ed extraurbani, qualora la quiete costituisca un elemento di base per la loro fruizione.
2. La Valutazione Previsionale di Clima Acustico è una documentazione redatta ad opera di un Tecnico Competente in Acustica Ambientale; l'Amministrazione comunale si riserva di richiedere approfondimenti e integrazioni per casi di particolare criticità o complessità.
3. In caso la Valutazione Previsionale di Clima Acustico evidenzi una situazione di possibile superamento dei limiti vigenti, essa dovrà contenere anche una descrizione degli accorgimenti progettuali e costruttivi adottati per contenere il disagio all'interno degli ambienti abitativi.

<sup>20</sup> Articolo aggiunto con deliberazione del consiglio comunale n. 34 di data 05.11.2013.

## **Art. 17 - Modalità di presentazione della documentazione e controllo<sup>21</sup>**

1. La documentazione previsionale di cui agli articoli 15 e 16 del presente regolamento deve essere presentata in duplice copia congiuntamente alla richiesta di Concessioni o Autorizzazioni edilizie o atto equivalente, del permesso abilitativo all'uso dell'immobile o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, ovvero congiuntamente alla Dichiarazione di Inizio Attività.
2. Il proponente lo strumento urbanistico esecutivo ha facoltà di richiedere agli Uffici competenti l'avvio di una fase preliminare alla redazione della documentazione di cui agli articoli 15 e 16, finalizzata alla specificazione dei contenuti e del loro livello di approfondimento.
3. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 1 è causa di diniego della concessione o Autorizzazione edilizia per carenza di documentazione essenziale (o di osservazioni per le Denunce di Inizio Attività). Ai fini dell'approvazione degli strumenti urbanistici esecutivi di cui al comma 1 la mancanza di tale documentazione dovrà essere adeguatamente motivata.
4. L'Amministrazione si riserva di esaminare, eventualmente avvalendosi del supporto dell'A.P.P.A., la documentazione di cui agli articoli 15 e 16, anche tenendo conto delle previsioni di sviluppo urbanistico del territorio, degli effetti di eventuali piani di risanamento e della previsione, in fase di progettazione, di opportuni interventi di mitigazione.
5. Il rilascio della concessione o dell'autorizzazione può essere subordinato all'attuazione di specifici interventi o alla presentazione di una relazione di collaudo acustico a firma di Tecnico Competente in Acustica Ambientale successivamente alla realizzazione dell'opera o all'inizio dell'attività.
6. L'Amministrazione comunale, con il supporto dell'A.P.P.A., su ricevimento di esposti o a campione, effettua controlli relativamente alla congruenza tra opere realizzate e quanto dichiarato nella documentazione presentata; in caso di difformità, ordina la messa a norma dell'opera o dell'attività, a carico del proprietario, fissando un termine per la regolarizzazione.
7. In caso di controlli, l'Amministrazione richiede, a corredo della documentazione di cui al comma 1 del presente articolo, copia elettronica dei dati strumentali acquisiti per la predisposizione della documentazione di cui agli articoli 15 e 16 del presente regolamento; tali dati, opportunamente georiferiti, dovranno essere trasmessi in formati le cui specifiche sono fissate dall'Amministrazione comunale, avvalendosi del supporto dell'A.P.P.A. e potranno essere utilizzati dall'Amministrazione comunale nell'ambito delle proprie attività istituzionali.

## **TITOLO V - EMISSIONI SONORE DA TRAFFICO VEICOLARE<sup>22</sup>**

### **Art. 18 - Risanamento e pianificazione<sup>23</sup>**

1. Le competenze della Città in merito al contenimento delle emissioni acustiche da traffico veicolare vengono esercitate in via prioritaria attraverso il Piano Urbano del Traffico ed i Piani di Risanamento di cui al D.M. 29 novembre 2000 "Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore".
2. Nella progettazione di nuove strade deve essere garantito il rispetto dei limiti di cui al D.P.R. 30 marzo 2004. Gli strumenti di attuazione del P.R.G. devono includere una valutazione di impatto acustico della nuova viabilità da essi prevista.

<sup>21</sup> Articolo aggiunto con deliberazione del consiglio comunale n. 34 di data 05.11.2013.

<sup>22</sup> Titolo aggiunto con deliberazione del consiglio comunale n. 34 di data 05.11.2013.

<sup>23</sup> Articolo aggiunto con deliberazione del consiglio comunale n. 34 di data 05.11.2013.

3. In caso di nuove realizzazioni edilizie in prossimità di strada già esistenti, il rispetto dei limiti vigenti di cui al decreto 30 marzo 2004, è a carico del realizzatore dell'opera stessa. Di tale rispetto dovrà esserne dato conto nella Valutazione Previsionale di Clima Acustico di cui all'articolo 15 del presente regolamento.

#### **Art. 19 - Emissioni sonore dei veicoli a motore<sup>24</sup>**

1. Per ciò che concerne lo stato manutentivo e la conduzione dei veicoli a motore, il contenimento è attuato tramite il controllo del rispetto delle indicazioni e prescrizioni di cui al D.Lgs. 285/1992 "Nuovo Codice della Strada" ad opera del Corpo di Polizia Municipale

### **TITOLO VI – RUMORI MOLESTI E DISPOSIZIONI PER SPECIFICHE ATTIVITA' RUMOROSE<sup>25</sup>**

#### **Art. 20 - Rumori molesti all'aperto e nelle abitazioni**

1. Per quanto riguarda i rumori molesti all'aperto e nelle abitazioni si applica quanto previsto dall'art. 659 del Codice Penale (1) e dall'art. 16 del vigente Regolamento di Polizia Urbana (2).
  - (1) [art. 659 del Codice Penale (Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone): Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi, o i trattenimenti pubblici, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a € 309.]
  - (2) [art. 16 del Regolamento di Polizia Urbana: dopo le ore 22.00, fino alle 7.00 è proibito qualunque rumore che possa recar grave disturbo sia ch'esso venga fatto in luogo pubblico o privato, derivante dell'esercizio di professioni o mestieri rumorosi o incomodi, sia che provenga da persone, istrumenti musicali od altri oggetti qualsiasi.]

#### **Art. 21- Condizione di impiego per attrezzature da giardino e similari**

1. L'uso di apparecchiature ed attrezzi da giardino e similari (tosaerba, motoseghe, ecc.) particolarmente rumorosi è consentito secondo gli orari indicati in Tabella A.
2. L'utilizzo di tali apparecchiature nel verde pubblico da parte degli addetti è consentito secondo gli orari indicati in Tabella A.
3. Le apparecchiature e gli attrezzi devono essere conformi, relativamente alle potenze sonore, alle direttive comunitarie e manutentati in modo da garantire il rispetto di tali direttive.

#### **Art. 22 – Autolavaggi**

1. L'impiego di apparecchiature rumorose (aspiratori automatici, lavajet, ecc.) nell'ambito dei sistemi di autolavaggio con mezzi automatici e non, installati nei pressi o in aree confinanti con zone residenziali, e, più in generale, lo svolgimento di dette attività, anche self-service, in aree aperte al pubblico è consentito, al fine di tutelare dal disturbo le occupazioni o il riposo delle persone, secondo gli orari indicati in Tabella A, e, comunque, nel rispetto dei limiti di legge e della zonizzazione acustica comunale.
2. Tali orari non si applicano per i sistemi di autolavaggio collocati in aree commerciali e produttive così come individuate dal Piano Regolatore Generale (zone D1, D2, D3, D4, D5).

<sup>24</sup> Articolo aggiunto con deliberazione del consiglio comunale n. 34 di data 05.11.2013.

<sup>25</sup> Titolo modificato con deliberazione del consiglio comunale n. 34 di data 05.11.2013.

### **Art. 23 - Cinema all'aperto**

1. L'effettuazione dell'attività di cinema all'aperto è consentita, nel rispetto dei valori massimi ammissibili di rumore, secondo gli orari indicati in Tabella A. Tali limitazioni si applicano quando l'attività non può essere considerata a carattere temporaneo e qualora la medesima sia effettuata in aree dalla classe I alla classe V come individuate dalla zonizzazione acustica.

### **Art. 24 - Allarmi antifurto**

1. I sistemi di allarme acustico antifurto devono essere dotati di un dispositivo temporizzatore che ne limiti l'emissione sonora ad un massimo di 10 minuti primi. Nel caso di sistemi di allarme acustico antifurto installati su veicoli l'emissione sonora deve essere intervallata e comunque contenuta nella durata massima di 3 minuti primi. In tutti i casi il riarmo del sistema di allarme non può essere di tipo automatico, ma deve essere effettuato manualmente.

### **Art. 25 - Servizi pubblici essenziali**

1. La pulizia delle strade con mezzi meccanizzati è consentita secondo gli orari indicati in Tabella A, fatta salva la possibilità di deroga per particolari esigenze rilevate dall'Amministrazione.
2. Per i cantieri connessi con il ripristino urgente dei servizi pubblici essenziali (linee telefoniche e elettriche, condotte fognarie, ecc.) non è necessaria nessuna deroga.
3. L'ente gestore responsabile dell'intervento straordinario è tenuto a comunicare via fax al comando di polizia urbana e al servizio ambiente la natura e la tempistica dell'intervento.

## **TITOLO VII – SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 26 - Sistema sanzionatorio<sup>26</sup>**

1. Per le violazioni amministrative alle norme contenute nel presente regolamento, ad esclusione dell'art. 25, si applica, ai sensi dell'art. 10, comma 3, della Legge n. 447/95, la sanzione amministrativa del pagamento della somma da Euro 258,00, a Euro 10.329,00.
2. A seguito dell'accertamento del superamento dei valori limite di cui al precedente comma 1, da parte di attività di cui al presente titolo non soggette ad autorizzazioni ambientali di competenza provinciale e i cui effetti non interessino il territorio dei comuni contermini, l'amministrazione ordina la regolarizzazione delle emissioni sonore e la presentazione entro un termine di 30 giorni, prorogabili a fronte di motivate richieste, di una relazione a firma di tecnico competente in acustica ambientale (ex legge 447/1995, articolo 2) che riporti la tipologia degli interventi di bonifica adottati e dimostri il rispetto dei limiti vigenti per le sorgenti sonore.
3. L'inottemperanza all'ordinanza di cui al precedente comma 2 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 258,00 a Euro 10.329,00 ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della Legge 447/1995, nonché con la sospensione delle autorizzazioni e licenze comunali relative all'attività causa di superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore o, per attività non soggette a licenze comunali, con la riduzione di apertura al pubblico ferma restando la possibilità di apporre i sigilli alle apparecchiature responsabili delle emissioni sonore previo sequestro amministrativo.

<sup>26</sup> Articolo modificato con deliberazione del consiglio comunale n. 34 di data 05.11.2013.

4. Qualora ricorrano le condizioni di eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente di cui all'articolo 9 della Legge 447/1995, il Sindaco può ordinare l'apposizione di sigilli alle apparecchiature responsabili delle emissioni sonore, previo sequestro amministrativo.
5. L'inottemperanza all'ordinanza adottata dal sindaco ai sensi dell'articolo 9 della legge 447/1995, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 650 del codice penale, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.032,00 a euro 10.329,00.
6. Le violazioni accertate saranno sanzionate con la procedura prevista dalla legge 689/81 e s.m..
7. L'autorità individuata a ricevere il rapporto ai sensi dell'art. 17 della medesima Legge di depenalizzazione è il dirigente della polizia municipale.
8. Il disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone può configurarsi nel reato di cui al primoperiodo dell'articolo 659 del Codice Penale, a prescindere dal rispetto di quanto previsto dal presente regolamento.

#### **Art. 27 - Misurazioni e controlli**

1. L'Amministrazione comunale provvede al rispetto delle disposizioni contenute nel presente regolamento, anche per mezzo di misurazioni fonometriche qualora necessarie.
2. L'Amministrazione comunale può altresì disporre controlli nei confronti degli interventi di cui al Titolo IV, al fine di valutare la coerenza dei dati progettuali con quanto realizzato.

#### **Art. 28 - Campagne di sensibilizzazione e di informazione**

1. L'amministrazione comunale promuove campagne di sensibilizzazione e di informazione, in particolare nelle scuole, allo scopo di rendere partecipe la popolazione dei problemi connessi con l'inquinamento acustico.

#### **Art. 29 - Abrogazioni, validità e decadenza<sup>27</sup>**

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate e quindi cessano di avere vigore le norme contenute nei regolamenti comunali disciplinanti la medesima materia e con esso incompatibili nonché tutti gli atti e provvedimenti comunali che risultano sostituiti dalle norme del presente regolamento o con esso incompatibili, fatto salvo quanto contenuto nel regolamento di Polizia Urbana.
2. Per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento, si applicano le norme vigenti in materia di inquinamento acustico.
3. L'emanazione di nuove disposizioni a livello provinciale o nazionale comporta la contestuale decadenza delle parti del presente regolamento in contrasto con le medesime.

---

<sup>27</sup> Articolo modificato con deliberazione del consiglio comunale n. 34 di data 05.11.2013.

## **ALLEGATO A - Manifestazioni temporanee rumorose<sup>28</sup>**

1. Le domande di autorizzazione in deroga ai limiti vigenti per le sorgenti sonore, riguardanti le attività di cui agli articoli 7, 8 e 13 del presente regolamento, devono comprendere i seguenti elementi:
  - (solo per le persone fisiche) generalità, indirizzo e recapito telefonico del richiedente;
  - (solo per le persone giuridiche) ragione sociale, indirizzo, recapito telefonico e indicazione del Legale rappresentante;
  - denominazione della manifestazione oggetto della domanda e ubicazione dell'area di svolgimento;
  - generalità e recapito telefonico di un Responsabile della Gestione Acustica della manifestazione (e di un suo sostituto) che funga da tramite con il Servizio Inquinamento Acustico del Settore Tutela Ambiente e con gli Organi di controllo (A.R.P.A. o Corpo di Polizia Municipale), la cui reperibilità deve sempre essere garantita durante lo svolgimento delle attività per le quali è concessa l'autorizzazione in deroga;
  - elenco numerato della documentazione allegata.
2. Le domande devono essere sottoscritte dal richiedente (per le persone fisiche) o dal Legale Rappresentante o dal suo delegato (per le persone giuridiche), presentate nei termini fissati dal presente regolamento ed accompagnate dalla seguente documentazione :
  1. Programma dettagliato della manifestazione recante: calendario, orario di inizio e fine delle singole attività, orari effettivi di funzionamento delle varie sorgenti sonore (comprese attività del tipo: prove artistiche, collaudo di impianti, ecc.).
  2. Planimetria in scala (1:1000 o maggiore) dell'area di svolgimento della manifestazione e della zona circostante per un raggio di almeno 200 m, sulla quale siano individuate tutte le sorgenti sonore (comprese aree di aggregazione e parcheggi) ed i ricettori sensibili presenti (strutture scolastiche, ospedaliere, case di cura o riposo, ecc.), e sia indicata la tipologia di insediamento per gli edifici del primo fronte esposto in ogni direzione.
  3. Descrizione delle sorgenti sonore (caratteristiche degli impianti di amplificazione con posizionamento ed orientamento dei diffusori), dei sistemi di controllo e regolazione delle emissioni eventualmente presenti e degli accorgimenti adottati per diminuire il disturbo per la popolazione (taratura dell'impianto, orientamento del palco, posizionamento di barriere fonoassorbenti, installazione di limitatore ecc.).
  4. Descrizione delle verifiche che si intendono compiere durante lo svolgimento della manifestazione per garantire il rispetto dei limiti prescritti nel provvedimento di autorizzazione.

---

<sup>28</sup> Allegato aggiunto con deliberazione del consiglio comunale n. 34 di data 05.11.2013.

## **ALLEGATO B - Cantieri edili, stradali, ed assimilabili<sup>29</sup>**

1. Le domande di autorizzazione in deroga ai limiti vigenti per le sorgenti sonore, riguardanti le attività di cui all'articolo 10 del presente regolamento, devono comprendere i seguenti elementi:
  - ragione sociale dell'Impresa richiedente, indirizzo, recapito telefonico e indicazione del Legale rappresentante;
  - ubicazione del cantiere oggetto della domanda, data di inizio e data prevista di ultimazione delle lavorazioni rumorose, giorni ed orari di svolgimento delle lavorazioni rumorose;
  - generalità e recapito telefonico di un Responsabile della Gestione Acustica del cantiere (e di un suo sostituto) che funga da tramite con il Servizio Inquinamento Acustico del Settore Tutela Ambiente e con gli Organi di controllo (A.R.P.A. o Corpo di Polizia Municipale), la cui reperibilità deve sempre essere garantita durante lo svolgimento delle attività per le quali è concessa l'autorizzazione in deroga;
  - elenco numerato della documentazione allegata.
2. Le domande devono essere sottoscritte dal Legale Rappresentante o da un suo delegato o dal Direttore del Cantiere, presentate nei termini fissati dal presente regolamento ed accompagnate dalla seguente documentazione :
  - descrizione dettagliata delle singole lavorazioni e/o fasi operative nelle quali si articola l'attività del cantiere e per le quali si richiede l'autorizzazione in deroga, con relativo cronoprogramma ed indicazione delle macchine e degli impianti coinvolti e del loro reale coefficiente di utilizzo;
  - planimetria in scala (1:1000 o maggiore) del cantiere e della zona circostante per un raggio di almeno 200 m, con indicazione delle aree interessate dalle singole lavorazioni e/o fasi operative, dei siti di installazione dei macchinari rumorosi fissi, dei ricettori sensibili presenti (strutture scolastiche, ospedaliere, case di cura o riposo, ecc.) e della tipologia di insediamento degli edifici del primo fronte esposto in ogni direzione.
  - descrizione di eventuali accorgimenti, anche organizzativi, adottati al fine di mitigare l'impatto acustico del cantiere sugli ambienti di vita circostante.
  - descrizione delle verifiche che si intendono compiere durante lo svolgimento delle attività di cantiere per garantire il rispetto dei limiti prescritti nel provvedimento di autorizzazione.

---

<sup>29</sup> Allegato aggiunto con deliberazione del consiglio comunale n. 34 di data 05.11.2013.

**ALLEGATO C - Elenco delle aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo  
(P.C.A. §3.5.2 )<sup>30</sup>**

Nel piano di Classificazione Acustica l'Amministrazione Comunale di Rovereto ha individuato le seguenti aree:

| <b>n.</b> | <b>Area</b>               | <b>Località</b>  |
|-----------|---------------------------|------------------|
| 1         | Piazza Malfatti           | Rovereto città   |
| 2         | Piazza Loreto             | Rovereto città   |
| 3         | Piazza S. Marco           | Rovereto città   |
| 4         | Piazza della Pace         | Brione           |
| 5         | Parco Ferrari             | Lizzanella       |
| 6         | Parco S. Giorgio          | San Giorgio      |
| 7         | Piazza della Chiesa       | Marco            |
| 8         | Cortile Oratorio          | Lizzana          |
| 9         | Parco alla Pozza          | Noriglio         |
| 10        | Piazzale De Gasperi       | Zona Industriale |
| 11        | Baita degli Anziani       | Loc. Vallunga    |
| 12        | Baita degli Alpini        | Zugna            |
| 13        | Campo da calcio           | Albaredo         |
| 14        | Malga Tof                 | Zugna            |
| 15        | Campana dei Caduti        | Miravalle        |
| 16        | Rifugio Zugna             | Zugna            |
| 17        | Parco Moietto             | Moietto          |
| 18        | Piazza Filzi              | Borgo Sacco      |
| 19        | Parco S. Maria            | Rovereto città   |
| 20        | Piazza XXV Aprile         | Rovereto città   |
| 21        | Largo Vittime delle Foibe | Rovereto città   |
| 22        | Via Roma                  | Rovereto città   |

<sup>30</sup> Allegato aggiunto con deliberazione del consiglio comunale n. 34 di data 05.11.2013.

**TABELLA A - Orari<sup>31</sup>**

| ARTICOLO | COMMA | ARTICOLO                                                                                                                                                                                                                 |
|----------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11       | 1     | dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 23.30 (24.00 per i giorni di venerdì, sabato e prefestivi)                                                                                                      |
| 11       | 2     | nel periodo estivo (*) dalle ore 7.30 alle ore 12.30 e dalle ore 13.30 alle ore 18.30 nei giorni feriali;<br>nel periodo invernale (*) dalle ore 8.00 alle ore 12.30 e dalle ore 13.00 alle ore 17.00 nei giorni feriali |
| 12       |       | dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00                                                                                                                                                           |
| 21       | 1     | dalle ore 8.00 alle ore 12.30 e dalle ore 13.30 alle ore 20.00 nei giorni feriali; dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 20.00 nei giorni festivi                                                     |
| 21       | 2     | nei giorni feriali dalle ore 7.30 alle ore 12.30 e dalle ore 13.30 alle ore 18.30                                                                                                                                        |
| 22       |       | nei giorni feriali dalle ore 7.30 alle ore 20.00 e nei giorni festivi dalle ore 09.00 alle ore 19.00                                                                                                                     |
| 23       |       | fino alle ore 24.00                                                                                                                                                                                                      |
| 25       |       | nei giorni feriali dalle ore 6.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 19.00                                                                                                                                        |

(\*) il periodo estivo decorre dal 1 marzo al 31 ottobre, mentre il periodo invernale decorre dal 1 novembre al 28/29 febbraio.

<sup>31</sup> Tabella modificata con deliberazione del consiglio comunale n. 34 di data 05.11.2013.

**TABELLA B - Valori limite assoluti - articoli 2 e 3, D.P.C.M. 14/11/97:<sup>32</sup>**

| <b>Classi di destinazione<br/>d'uso del territorio</b> |                                   | <b>Limiti di emissione</b><br>Leq in dB(A) |                           |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|
|                                                        |                                   | Tempi di riferimento:                      |                           |
|                                                        |                                   | Diurno<br>(06:00-22:00)                    | notturno<br>(22:00-06:00) |
| <b>I</b>                                               | Aree particolarmente protette     | <b>45</b>                                  | <b>35</b>                 |
| <b>II</b>                                              | Aree prevalentemente residenziali | <b>50</b>                                  | <b>40</b>                 |
| <b>III</b>                                             | Aree di tipo misto                | <b>55</b>                                  | <b>45</b>                 |
| <b>IV</b>                                              | Aree di intensa attività umana    | <b>60</b>                                  | <b>50</b>                 |
| <b>IV</b>                                              | Aree di intensa attività umana    | <b>60</b>                                  | <b>50</b>                 |
| <b>V</b>                                               | Aree prevalentemente industriali  | <b>65</b>                                  | <b>55</b>                 |
| <b>VI</b>                                              | Aree esclusivamente industriali   | <b>65</b>                                  | <b>65</b>                 |

<sup>32</sup> Tabella aggiunta con deliberazione del consiglio comunale n. 34 di data 05.11.2013.

### **TABELLA C - Valori limite differenziali - articolo 4, D.P.C.M. 14/11/97<sup>33</sup>**

(differenza tra il livello di rumore ambientale - prodotto da tutte le sorgenti esistenti - e il livello di rumore residuo - rilevato quanto si esclude la specifica sorgente disturbante):

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| Periodo diurno (06:00-22:00):   | <b>+5dB(A)</b> |
| Periodo notturno (22:00-06:00): | <b>+3dB(A)</b> |

---

<sup>33</sup> Tabella aggiunta con deliberazione del consiglio comunale n. 34 di data 05.11.2013.

**TABELLA D - Valori limite per gli impianti tecnologici - Allegato A, D.P.C.M. 5/12/97, limitatamente al disturbo provocato all'interno dell'edificio<sup>34</sup>**

(le misure di livello sonoro devono essere eseguite nell'ambiente nel quale il livello di rumore è più elevato. Tale ambiente deve essere diverso da quello in cui il rumore si origina):

|                                                                                                                      |                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>servizi a funzionamento discontinuo</b><br>(ascensori, scarichi idraulici, bagni, servizi igienici, rubinetteria) | <b>35 dB(A)</b> LAmax con costante di tempo slow |
| <b>servizi a funzionamento continuo</b><br>(impianti di riscaldamento, aerazione e condizionamento)                  | <b>25 dB(A)</b> LAeq                             |

<sup>34</sup> Tabella aggiunta con deliberazione del consiglio comunale n. 34 di data 05.11.2013.